

— annullare tutti gli ordini di condanna alle spese nei confronti della ricorrente da parte dell'Ufficio, e condannare quest'ultimo alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SPORT TV INTERNACIONAL», per servizi delle classi 35, 38 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 6915094

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione portoghese n. 329507 del marchio figurativo «SPORTV», per servizi delle classi 38 e 41

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio e violazione della Regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 della Commissione.

Ricorso proposto il 6 agosto 2012 — Aleris/UAMI — Carefusion 303 (ALARIS)

(Causa T-353/12)

(2012/C 311/15)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aleris Holding AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentanti: avv.ti A. Kylhammar e K. Westerberg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Carefusion 303, Inc. (San Diego, Stati Uniti d'America)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell'11 maggio 2012 (R 334/2011-5), nonché il paragrafo 2 della decisione di annullamento, e pronunciare una decisione conforme all'istanza della ricorrente; e

— condannare il convenuto, in quanto soccombente, a sostenere tutte le spese di giudizio e gli onorari versati dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla divisione di annullamento, alla commissione di ricorso e al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «ALARIS», per prodotti e servizi delle classi 10, 37 e 42 — registrazione di marchio comunitario n. 571521

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: parziale dichiarazione di decadenza del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dei principi fondamentali che devono essere applicati in procedimenti di decadenza per mancato uso. Violazione degli articoli 15 e 9 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 6 agosto 2012 — Debonair Trading Internacional/UAMI — Ibercosmetica (SÔ:UNIC)

(Causa T-356/12)

(2012/C 311/16)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Debonair Trading Internacional Lda (Funchal, Madera) (rappresentante: T. Alking, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ibercosmetica, SA de CV (Città del Messico, Messico)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 4 giugno 2012 nel procedimento R 1033/2011-4;

— condannare la parte avversa a pagare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SÔ:UNIC», per prodotti della classe 3 — domanda di marchio comunitario n. 8197972

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: una serie di 24 marchi registrati comunitari, internazionali, del Regno Unito e irlandesi costituiti dalla parola «SO» combinata con altri elementi, per prodotti della classe 3, una serie di 17 segni non registrati costituiti dalla parola «SO» combinata con altri elementi, utilizzati con riferimento a prodotti della classe 3

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio;
- violazione della Regola 15, paragrafo 2, lettera b) punto iii), del regolamento n. 2868/95 della Commissione; e
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 7 agosto 2012 — Sachi Premium — Outdoor Furniture/UAMI — Gandia Blasco (poltrone)

(Causa T-357/12)

(2012/C 311/17)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sachi Premium — Outdoor Furniture, Ld^a (Estarreja, Portogallo) (rappresentante: M. Oehen Mendes, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gandia Blasco, SA (Valencia, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 aprile 2012 (R 969/2011-3);

— dichiarare la nullità del disegno o modello comunitario controverso n. 1512633-0003; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Disegno o modello comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: disegno o modello per il prodotto «poltrone, sedie reclinabili» — disegno o modello comunitario registrato n. 1512633-0003

Titolare del disegno o modello comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso ha chiesto di dichiarare la nullità del disegno o modello comunitario registrato in base agli articoli 4-9 del regolamento n. 6/2002 del Consiglio; registrazione di disegno o modello comunitario n. 52113-0001, per il prodotto «poltrone»

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato controverso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 5-7 del regolamento n. 6/2002 del Consiglio.

Ricorso proposto l'8 agosto 2012 — Vuitton Mallettier/UAMI — Nanu-Nana (motivo a quadri)

(Causa T-359/12)

(2012/C 311/18)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Louis Vuitton Mallettier (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzaletti e N. Parrotta, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co.KG (Berlino, Germania)